



# COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

## Provincia di Lucca

### ORDINANZA DEL SINDACO N.6 DEL 13/01/2022

**OGGETTO: Ordinanza di allaccio dei reflui domestici alla rete fognaria pubblica - Forte dei Marmi (LU) utenza 56693-01-001**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO che:**

- nell'ambito delle attività finalizzate al miglioramento della qualità delle acque di balneazione, e più in generale per il miglioramento della qualità ambientale del territorio, la Regione Toscana, con DPGR n. 148 del 7 ottobre 2014, ha approvato un Accordo di Programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere della riviera apuo-versiliese;
- tra le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Accordo, oltre a interventi di estensione della rete fognaria, di adeguamento funzionale di impianti di trattamento e depurazione, di abbattimento della carica batterica delle foci fluviali, sono previste anche attività di controllo di tratti di fognatura nera e bianca su specifici ambiti del territorio comunale;
- tra le cause che determinano criticità in danno della qualità delle acque marino costiere, vi sono anche la presenza di alti volumi di acque meteoriche irregolarmente convogliate nella rete della fognatura nera, che provocano il superamento della potenzialità degli impianti di depurazione, e l'immissione di reflui domestici nella rete di fognatura bianca recapitati come tali, senza alcun trattamento depurativo, nel reticolo idrico;
- l'Accordo di Programma prevede, tra l'altro, l'effettuazione di interventi di ricerca e risoluzione degli eventuali scarichi irregolari sulla reti di fognatura nera e bianca e che in ragione delle implicazioni per l'immagine turistica-balneare del Comune, questo costituisce obiettivo strategico prioritario per l'Amministrazione Comunale;

#### **CONSIDERATO che:**

- 1) la normativa vigente in materia dello scarico di reflui domestici è stabilita dal D.Lgs 152/2006 e dalla L.R. 20/2006, che rispettivamente prevedono:
  - che gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè rispettino i regolamenti emanati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvati dall'Autorità d'Ambito competente (art. 107-124 D.Lgs 152/2006);
  - in presenza di fognatura separata bianca-nera, è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera, nella quale è però vietato lo scarico di acque meteoriche (art. 9 L.R. 20/2006);

2) è entrato in vigore il nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 19/12/2018;

3) il Regolamento del Servizio Idrico Integrato del Gestore Gaia s.p.a., (nel prosieguo abbreviato in Regolamento S.I.I.) approvato dall’Autorità Idrica Toscana, con decreto n. 18 del 10/05/2017, in vigore dall’11/05/2017, prevede all’art. 92 l’obbligo di allacciamento per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall’insediamento così determinata:

- Fino a due unità abitativa o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 50;

- Da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 100;

- Da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 200;

- Da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 300;

Si intendono facenti parte di una stessa località l’insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.

**DATO ATTO** che la presenza di carichi inquinanti da reflui domestici scaricati in modo irregolare è suscettibile di riversarsi, tramite il reticolo idrico, nelle acque marine costiere, con rischio di possibile inquinamento che comporterebbe l'adozione di misure interdittive temporanee per mezzo di divieti di balneazione a tutela della salute dell'utenza esposta;

**CONSIDERATO** che, vista l’urgenza di provvedere, in funzione della programmazione dell’attività di verifica degli scarichi, non è possibile dare preventiva formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso e che, pertanto, la presente equivale a comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 legge 241/1990 e ss.mm.ii;

**RICHIAMATA** la vigente normativa che conferisce al Sindaco la funzione di Autorità Sanitaria Locale, ex L. 833/1978, il D.Lgs 112/1998 e dato atto che tale funzione viene svolta anche ai sensi della L.R. n. 16 del 25/02/2000, con il supporto della competente ASL di zona, in generale per la risoluzione di problematiche di carattere sanitario in ambito comunale ed in particolare per la risoluzione di fattispecie che comportano inconvenienti igienico sanitari e rischi per la salute pubblica;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza n° 220 del 15/11/2001, avente per oggetto “Allaccio scarichi insediamenti civili alla fognatura nera comunale”, la quale stabilisce l’obbligo, per tutti i proprietari di fabbricati posti lungo le strade servite dalla fognatura nera, di presentare richiesta di allaccio all’Ente gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di avviso inviata dall’Ente medesimo;

**VISTA** l’istruttoria dell’Ufficio Ambiente competente in materia dove si accerta che:

- vista la comunicazione di GAIA S.p.A., gestore del servizio di fognatura nera del Comune di Forte dei Marmi riferita a:

<i>Prot/ data comunicazione GAIA</i>	<i>Indirizzo immobile</i>	<i>Intestataro utenza</i>	<i>Residenza</i>	<i>N° utenza GAIA</i>
<i>26029 del 23.09.2021</i>	<i>--- omissis... ---</i>	<i>--- omissis... ---</i>	<i>--- omissis... ---</i>	<i>56693-01-001</i>

- attestato che l'immobile sopra specificato non risulta avere gli scarichi delle acque reflue domestiche, provenienti dai vari servizi, collegati direttamente alla fognatura nera pubblica, nonostante che la zona interessata sia dotata di tale servizio e che l'immobile è stato dichiarato "allacciabile", in base all'art. 92 del Regolamento S.I.I.;
- considerato che nella richiamata comunicazione di GAIA S.p.A., Ente Gestore del Servizio, si chiede a questa Amministrazione l'emissione di idoneo atto ordinatorio di allacciamento degli scarichi, dell'immobile in questione, alla fognatura nera pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTO:** la L.R. 20/2006;

**VISTO** il Regolamento S.I.I.;

**VISTO** l'art.7 – bis , 50, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive integrazioni e modificazioni; per tutto quanto sopra visto e considerato:

### **ORDINA**

**Ai Sig.ri --- omissis... --- in qualità di intestatari della utenza GAIA n. 56693-01-001 riferita all'immobile ubicato in Forte dei Marmi in --- omissis... ---.**

1. Di inoltrare, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente Ordinanza, alla competente GAIA S.p.A. (con sede a Marina di Pietrasanta, via Donizetti, 16- 55045 Marina di Pietrasanta (LU)- tel. 800223377, istanza di allaccio degli scarichi domestici alla pubblica fognatura nera, secondo le modalità stabilite dalla stessa GAIA S.p.A, nonché provvedendo ai successivi adempimenti;
2. Di allacciare tutti gli scarichi delle acque reflue domestiche, provenienti dai vari servizi, direttamente alla pubblica fognatura nera;
3. Di eliminare in via definitiva ogni struttura/impianto per trattamento acque reflue domestiche ancora eventualmente presente in sito;
4. Che sia garantita la completa separazione tra la linea di smaltimento delle acque meteoriche da quella delle acqua reflue domestiche o assimilate senza alcun genere di commistione.

### **STABILISCE**

Che gli interventi di cui ai precedenti punti 2. e 3., da eseguirsi a cura e spese dell'interessato, vengano completati entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, impegnandosi a comunicare al Comune e a Gaia S.p.A l'avvenuta e regolare esecuzione degli stessi attraverso il modulo di autocertificazione Allegato al presente provvedimento;

#### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a GAIA S.p.A., affinché la stessa possa dare comunicazione al Comune dell'avvenuto regolare adempimento di quanto ordinato al precedente punto 1;

Che gli uffici comunali competenti in collaborazione con GAIA S.p.A. procedano a verifiche puntuali finalizzate ad accertare il regolare adempimento di quanto prescritto ai precedenti punti 2 e 3, anche sulla base di quanto autocertificato mediante l'apposito Allegato;

Che il presente atto annulla qualsiasi altro provvedimento eventualmente già notificato di pari oggetto.

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che gli Uffici Ambiente e Polizia Municipale, cui la presente è trasmessa, predispongano di concerto tutte le ulteriori verifiche ed atti conseguenti necessari per quanto di loro competenza in esecuzione al presente provvedimento.

#### **AVVERTE**

Che fatte salve eventuali azioni penali e procedure amministrative, per le violazioni perpetrate al presente provvedimento verrà applicato il pagamento di una somma compresa tra € 600,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art.133 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, per il quale non sarà ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4° del D.Lgs. 152/2006;

- Che non ottemperando alle disposizioni impartite nell'Ordinanza n° 220/2001, si provvederà altresì all'allaccio coatto degli scarichi civili del fabbricato in questione, in danno del soggetto interessato, quindi con recupero di tutte le spese, oneri ed interessi sostenuti;

- Che contro il presente provvedimento è data facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, entro giorni 60 (sessanta) a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del presente provvedimento, a mente dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241;

Che in alternativa a quanto sopra indicato è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 (centoventi), sempre dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

- Che il presente provvedimento, adottato e gestito in conformità della normativa sulla Privacy ai sensi del GDPR 2018, venga inviato a cura del Servizio Ambiente, a :

- Gestore Gaia S.p.a;
- ASL Toscana Nord Ovest;
- Arpat;
- Comando Polizia Municipale.

**IL SINDACO**  
**Dr. BRUNO MURZI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*